

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO

"ADRIANO SERNAGIOTTO" O.D.V.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO

"ADRIANO SERNAGIOTTO" O.D.V.

Allegato "C"

dell'atto
Rep. 81872
Racc. 38641

TITOLO I

PROFILI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE ED EMBLEMA

L'Associazione denominata CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" O.D.V. ha la forma giuridica di Associazione riconosciuta ai sensi del Capo II, Titolo II del Codice Civile e dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

L'Associazione si costituisce come Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

L'Associazione è stata costituita con l'atto a rogito notaio Rienzi Colò di Feltre in data 13 maggio 1996, Repertorio n. 78222, Raccolta n. 15542, registrato Feltre il 29 maggio 1996.

L'Associazione ha sede nel Comune di Feltre, in provincia di Belluno ed ha durata illimitata.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare la variazione dell'indirizzo della sede legale anche in altri Comuni della provincia di Belluno.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione opera nel territorio nazionale e anche internazionale.

L'Associazione può istituire sedi secondarie dislocate.

ARTICOLO 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dalle leggi e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto è modificabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Codice Civile, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del Decreto Legislativo 117/2017 devono risultare da

atto pubblico.

ARTICOLO 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ARTICOLO 6 - FINALITÀ

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune, e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge a favore di terzi e alla generalità della popolazione, senza distinzione alcuna.

L'Associazione non ha finalità di lucro né legami politici o confessionali e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione, in particolare, ha le seguenti finalità:

1) svolgere attività a favore dell'accesso alla cultura, al

lavoro e allo studio di soggetti che versano in condizioni di disagio connesso a situazioni psico-fisiche permanenti o transitorie, di devianza, di degrado, di emarginazione sociale e che promuovono l'educazione e la prevenzione del disagio sociale in soggetti con disabilità visiva, in chi presenta disturbi specifici di apprendimento, negli anziani e in chiunque abbia difficoltà nella lettura autonoma per problematiche psico-fisiche invalidanti;

2) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario ed in quello della disabilità, anche assumendo iniziative dirette alla sperimentazione sociale, con l'obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato e la risoluzione, in forma innovativa, di questioni civili, sociali e culturali;

3) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi di cui al presente Statuto, anche attuando e mantenendo efficienti i collegamenti con enti, associazioni, gruppi o altri soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, sia a livello nazionale o internazionale;

4) organizzare attività di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità sociali;

5) curare la formazione e l'aggiornamento degli aderenti;

6) creare tra i propri aderenti un vivo spirito di solidarietà;

tà, spronarli ad adempiere con impegno ai propri doveri volontariamente assunti, cercando di instaurare e mantenere fra loro rapporti di amicizia, cordialità e rispetto reciproco.

In particolare, l'Associazione esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e ss.mm.;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss.mm, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con le modalità previste all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria degli associati, ad altre associazioni, enti, o alle Reti associative di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 117/2017, quando ciò sia utile al conseguimento dei propri fini sociali.

TITOLO II

GLI ADERENTI

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e i regolamenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapiti per le comunicazioni, anche telematiche;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda, che deve essere subordinata all'aver effettuato

almeno 12,5 (dodici virgola cinque) ore di registrazione o 40 (quaranta) ore di volontariato all'anno, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non possono essere previsti associati temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione deve essere sempre composta da almeno sette (7) associati.

Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare la richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono associati fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa prevista dal Regolamento.

Sono associati donatori di voce coloro che svolgono costantemente attività di registrazione di opere nella misura non inferiore a 12,5 (dodici virgola cinque) ore di registrazione all'anno;

Sono associati volontari coloro che svolgono costantemente attività di supporto ed aiuto al Centro per un tempo non inferiore alle 40 (quaranta) ore all'anno documentate, anche realizzando progetti nel territorio.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 25;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente sta-

bilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9 - SANZIONI DISCIPLINARI

Gli aderenti, che tengano una condotta non conforme alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle delibere degli organi sociali o alle direttive impartite dai competenti organi, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea fino ad un massimo di tre (3) mesi;
- c) esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, e comunicate tempestivamente all'aderente.

ARTICOLO 10 - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA

La qualità di aderente si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

L'aderente può sempre recedere dall'Associazione.

Il recesso deve avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 2, del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso avrà effetto immediato.

L'aderente all'Associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere degli organi statutari, può essere

escluso dall'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo può escludere l'associato:

- a) che venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, senza giustificato motivo;
- d) che, in modo pregiudiziale, fomenti dissidi e disordini fra gli associati;
- e) che non partecipi con continuità alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
- f) per indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e commesso fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione, e comunque incompatibili con l'appartenenza ad essa, o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali;
- g) per sopraggiunte cause di incompatibilità, quali interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere esaminato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6

(sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Decade automaticamente l'aderente che, nonostante la formale messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'aderente per il mancato raggiungimento delle ore di registrazione o le ore di volontariato prestare come specificato all'articolo 7 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei conti.

Ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne la carica di membro dell'organo di controllo che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 Codice Civile.

ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nelle assemblee hanno diritto all'elettorato passivo ed attivo coloro che siano iscritti nel libro degli associati e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.

Ogni associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti fermi i quorum costitutivi di cui ai successivi articoli e le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle medesime.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche in formato elettronico, e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, comunque in modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato

nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 15 (quindici) giorni dalla data della prima.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea:

- a) procede alla nomina o al rinnovo o alla revoca per gravi motivi del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti;
- b) approva i bilanci di cui all'articolo 24 dello Statuto e l'eventuale bilancio sociale, quando previsto;
- c) discute il programma svolto fino ad allora e stabilisce le linee del programma per il periodo successivo;
- d) indirizza il Consiglio Direttivo per tutte le attività esecutive relative all'Associazione ed in armonia con le leggi vigenti, nonché con le finalità statutarie;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso dell'interessato avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- i) delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio con atto pubblico e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche eventualmente previste;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e

ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllandone l'esecuzione stessa;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) delibera i criteri di accettazione o rifiuto di contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario elargiti dagli associati, o da persone fisiche o giuridiche;

e) delibera sull'ammissione, sulle sanzioni disciplinari e sulla esclusione degli associati;

f) determina l'importo annuale della quota sociale;

g) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

h) redige ed approva i progetti di bilancio di cui all'articolo 24 dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

i) redige ed approva l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

j) emana ogni provvedimento riguardante il personale retribuito;

k) redige ed approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

l) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti persone fisiche associate per la durata di 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In riferimento alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo quale organo amministrativo, o dai propri membri in conflitto di interessi, si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

I consiglieri che per 3 (tre) volte consecutive non partecipano, senza valido e giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dalla carica.

Nel caso di dimissioni, di decadenza, di esclusione o di decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle gra-

duatorie delle precedenti elezioni.

Se le graduatorie delle precedenti elezioni sono esaurite, si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione, al fine di procedere alla elezione dei Consiglieri mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Le funzioni del Segretario possono essere determinate nel regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può infine delegare una o più persone esterne al Consiglio stesso per la conduzione di commissioni, di settori organizzativi o operativi, gruppi di lavoro su temi specifici o per la supervisione di progetti approvati dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli incaricati dovranno periodicamente relazionare sull'andamento dell'incarico loro affidato e risponderanno del proprio operato al Consiglio Direttivo, che potrà revocare l'incarico stesso.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

In particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli associati, che di terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità tutti i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, a tale scopo individuato tra i membri del

Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., può essere anche monocratico e almeno uno dei componenti deve essere un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperta anche da persona non appartenente all'Associazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento, esercitando compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è nominato per 4 (quattro) esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

ARTICOLO 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. ed è formato da un revisore.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE E BILANCI

ARTICOLO 20 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività statutaria:

- a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dallo stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022;
- b) dalle quote associative;
- c) dai contributi dei sostenitori;
- d) dai contributi di privati;
- e) dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- f) dai contributi di organismi internazionali;
- g) dalle donazioni e lasciti testamentari;

- h) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) dalle entrate derivanti da attività istituzionali ed attività connesse finalizzate allo scopo statutario, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- j) da ogni altro tipo di entrate ammesse dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

ARTICOLO 21 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili materiali ed immateriali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 23 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive mar-

ginali, per i quali sarà tenuta apposita contabilità separata, sono inseriti in una specifica voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio o rendiconto annuale, corredato dalla relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio finanziario chiuso, è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea, previo parere dell'Organo di controllo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE GENERALE

ARTICOLO 25 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

I libri sociali obbligatori, che devono essere conservati presso la sede dell'Associazione, sono i seguenti:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il registro dei volontari, nel quale sono iscritti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali e a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

L'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 27 - DIPENDENTI

L'Associazione può assumere dei dipendenti, esclusivamente nei

limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nella attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai C.C.N.L. del settore.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 28 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 29 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 31 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con i quorum e le maggioranze di cui all'articolo 15 dello Statuto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, ricevuto il parere preventivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore.

La fase di liquidazione dell'Associazione è disciplinata dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTI

Il regolamento generale può essere adottato dal Consiglio Direttivo per disciplinare ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare appositi rego-

lamenti di funzionamento delle varie attività.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile relative alla disciplina sulle associazioni riconosciute, alle normative vigenti in materia ed in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ss.mm. e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 35 - NORMA TRANSITORIA

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del Decreto Legislativo 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Decreto Legislativo 117/2017.

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Luisa Alchini

F.to Maurizio Malvagna notaio

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dr. Maurizio Malvagna, notaio in Feltre, con studio in Viale Monte Grappa n. 16/b, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Feltre, 19 luglio 2023

File firmato digitalmente dal notaio Maurizio Malvagna



Firmato digitalmente da
MAURIZIO MALVAGNA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BELLUNO:93002380256

